



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Gela**

Prot. n. \_\_\_\_\_/2017.

Gela, 1 agosto 2017.

**Ai Sigg. Sostituti Procuratori – sede**

**Al Dirigente del Commissariato P.S. di Gela e di Niscemi**

**Al Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela**

**Al Comandante Compagnia della Guardia di Finanza di Gela**

**Al Comandante della Capitaneria di Porto di Gela**

**Ai Responsabili Sezione di P.G. – sede**

**Al Direttore Amministrativo – sede**

e, per conoscenza

**Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta**

**Oggetto:** modifica della direttiva di cui al prot. 535/2016 del 25 febbraio 2016 sulla parte offesa del reato a seguito delle innovazioni intervenute con la legge 23 giugno 2017, n. 103 recante: “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario”.

Con Legge n. 103/2007, in vigore dal 3 agosto 2017, sono state introdotte ulteriori **disposizioni che estendono le facoltà della parte offesa**, già oggetto della direttiva di quest’Ufficio n. 535/2016 del 25/02/2016.

Anzitutto, dopo l’art. 410 c.p.p. è stato inserito l’art. 410 bis c.p.p., secondo quanto previsto dal punto 33 dell’art. 1 della legge citata, che prevede la nullità del decreto di archiviazione qualora manchino gli avvisi di cui al co. 2 e 3-bis dell’art. 408 c.p.p..

Ancora, la persona offesa gode di termini più lunghi nell’**art. 408, comma 3, c.p.p.**, per **presentare opposizione** alla richiesta di archiviazione: il termine attribuito per «prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari» è stato infatti elevato da dieci a **venti giorni**.

Analoghe modifiche ha subito la disciplina speciale, di maggior favore, contenuta nel successivo **comma 3 bis**: ai «delitti commessi con violenza alla persona», si aggiunge ora quello di «furto in abitazione e furto con strappo», contemplato dall’art. 624 *bis* c.p., e – simmetricamente a quanto previsto nel comma precedente – il termine per presentare opposizione è passato da venti a

**trenta giorni.**

Il Direttore Amministrativo vorrà impartire alle segreterie le opportune direttive al fine del rispetto dei termini suindicati prima che si proceda all'inoltro delle richieste di archiviazione all'ufficio Gip.

Inoltre, con riguardo ai diritti informativi, si è riconosciuto alla persona offesa il diritto di chiedere al pubblico ministero informazioni relative allo stato del procedimento, senza pregiudizio del segreto investigativo e una volta che siano decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela (art. 335 comma 3-ter c.p.p.). Coerentemente, si è inserito nella comunicazione sui diritti di cui all'art. 90-bis c.p.p. l'avviso della «facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

Il Direttore Amministrativo fornirà le opportune disposizioni all'Ufficio 415 bis c.p.p. ed alle Segreterie Penali circa tale ulteriore tipo di richieste che perverranno.

Tenuto conto che la legge prevede che tale onere informativo vada assolto solo se non pregiudica il segreto investigativo, le informazioni saranno rilasciate esclusivamente dal Pubblico Ministero titolare delle indagini.

Con la presente nota si apportano alcune modifiche con riferimento agli avvisi che la persona offesa ha diritto a ricevere; le modifiche sono imposte dai punti 26 e 27 dell'unico articolo di cui è composta la legge 23 giugno 2017, n. 103.

In particolare, il punto 26 prevede che all'art. 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 *bis* è aggiunto il seguente:

*“art. 3 ter – senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”.*

Il punto 27, invece, prevede che: all'art. 90-bis comma 1, del codice di procedura penale, la lett. b) è sostituita dalla seguente:

*“b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1, 2 e 3-ter”.*

In particolare, la persona offesa viene avvisata di essere titolare dei diritti e facoltà indicati nell'allegato qui di seguito riportato ove in grassetto sono evidenziate le modifiche alla circolare prot. 535/2016 del 25 febbraio 2016, apportate dalla legge in oggetto.

Con richiesta per gli Organi di P.G. in indirizzo di volere assicurare la puntuale osservanza della presente circolare, nella parte relativa ai “diritti della persona offesa dal reato” ed agli “ulteriori diritti in caso di reati con violenza sulla persona e/o di situazioni di particolare vulnerabilità” secondo gli allegati qui di seguito trasmessi.

**Il Procuratore della Repubblica**  
*Fernando Asaro*

## Diritti della persona offesa dal reato

[alla luce del D. L.vo 15 dicembre 2015 n. 212]

- nominare un avvocato difensore per la tutela dei suoi diritti (con dichiarazione all'autorità procedente, alla polizia giudiziaria in occasione della presentazione di denunce o querele o con raccomandata o consegna del difensore stesso), con l'avvertenza che, quando viene nominato un difensore, tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono fatti direttamente all'avvocato
- ottenere, con apposita richiesta, il patrocinio a spese dello Stato, quando il reddito è inferiore al limite previsto dalla legge (11.528,41 euro all'anno più 1.032,91 euro per ogni componente della famiglia; non si computa il reddito dei familiari nei casi di conflitto di interessi relativo al procedimento penale)
- dichiarare o eleggere domicilio, quando non ha nominato un difensore (in tal caso gli avvisi saranno inviati all'avvocato) per avere la certezza di ricevere le comunicazioni dovute per legge e per esercitare alcuni specifici diritti; potrà cioè indicare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria l'indirizzo dove vuole che siano inviati gli avvisi
- presentare memorie, anche redatte personalmente, indirizzati all'autorità giudiziaria
- indicare degli elementi di prova (ad esempio, persone da sentire, documenti da acquisire ecc.)
- **ha facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1, 2 e 3 ter c.p.p.;**
- avere notizie, presentando apposita domanda, dalla Procura della Repubblica dalla Procura circa il procedimento per l'accertamento del reato in cui è persona offesa; in particolare, **ha il diritto, senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero della querela di chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo;**
- essere avvisata del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili (per esempio accertamenti medico-legali sui danni alla persona o accertamenti per ricostruire la dinamica degli incidenti stradali), ai quali può partecipare nominando i propri consulenti
- chiedere al Pubblico Ministero di raccogliere in anticipo, con un "incidente probatorio", certe prove che possono essere a rischio (per esempio testimonianze di persone esposte a rischi o pressioni, accertamenti su luoghi soggetti a modifiche, ecc.)
- chiedere, nella denuncia o successivamente, di essere informata della richiesta di proroga delle indagini (che il pubblico ministero presenta al giudice quando non è in grado di chiudere l'indagine nel tempo fissato dalla legge, di solito sei mesi);
- chiedere, nella denuncia o successivamente, di essere informata della richiesta di archiviazione del procedimento;
- di visionare gli atti all'esito delle indagini preliminari e di chiederne copia;
- di essere informata, quando si celebra un procedimento in cui risulti come persona offesa, con indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima udienza (non delle successive); non vi è peraltro obbligo di partecipazione se non quanto deve rendere testimonianza;
- a costituirsi parte civile, dopo la chiusura delle indagini, all'inizio del processo, per richiedere il risarcimento del danno ed a richiedere, a tal fine, l'assistenza di un avvocato;
- ad esporre le proprie ragioni in caso di sospensione del procedimento quando l'imputato chieda di essere messo alla prova, nonché nel caso si prospetti la non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto
- a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto, quando è costituita parte civile

### Ulteriori diritti in caso di reati con violenza sulla persona e/o di situazioni di particolare vulnerabilità

- ottenere informazioni dalle forze di polizia, fin dal momento della denuncia, sui centri antiviolenza previsti nel territorio; alcuni centri antiviolenza hanno delle residenze protette in cui, nei casi più gravi, le vittime di reato possono essere accolte per sfuggire a ulteriori violenze
- avere indicazioni (indirizzo, numero di telefono), ove ne faccia richiesta alle forze di polizia (carabinieri, polizia di Stato, vigili urbani ecc.) per mettersi in contatto con tali centri;
- contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- chiedere, qualora si trovi in condizioni di particolare difficoltà, di essere assistita da un amministratore di sostegno, cioè da una persona che opera sotto la direzione del Tribunale civile con il compito di assistere – gratuitamente – persone che non possano, anche temporaneamente, provvedere ai propri interessi (si può presentare la richiesta direttamente al Tribunale o fare presenti le proprie difficoltà al pubblico ministero, il quale potrà proporre il ricorso);
- di essere informata, nel caso di applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dell'autore del reato dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in modo da sapere esattamente quali siano le restrizioni vigenti e poter segnalare tempestivamente qualsiasi violazione;
- di chiedere che il giudice, con il provvedimento con il quale dispone l'allontanamento dalla casa familiare o in un momento successivo, obblighi l'autore del reato al pagamento di un assegno di mantenimento;
- di azionare un procedimento civile davanti al Tribunale, presentando un ricorso con l'assistenza di un avvocato, affinché venga disposto un *ordine di protezione* che vieti all'autore del reato di avvicinarsi alla vittima (analogo potere spetta alla Questura competente per territorio, presso la quale esiste un apposito ufficio);
- avere notizia, quando abbia eletto domicilio o nominato un difensore, delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all'autore del reato (ad esempio custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ecc.) in modo da far conoscere il suo parere, presentando entro due giorni memorie;
- di essere informata, quando abbia eletto domicilio o nominato un difensore, sui provvedimenti del Giudice sulla modifica, revoca o sostituzione delle misure cautelari a carico dell'indagato, in modo da sapere se la persona indicata come autore del reato sia libera o sottoposta a vincoli e limitazioni della sua libertà di movimento;
- di essere sempre informata, in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, anche se non ne fa richiesta, nonché, entro **30** giorni, di prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari;
- di ricevere, in caso di maltrattamenti e *stalking*, un avviso al momento della conclusione delle indagini e di ottenere quindi copia degli atti, presentare memorie difensive o documenti e chiedere al pubblico ministero di compiere ulteriori indagini;
- di rendere testimonianza con modalità protette [impedimento all'imputato di vedere o di entrare in qualsiasi modo in contatto con la vittima, sia durante l'incidente probatorio che nel dibattimento; quando si tratta di minorenni, questi accorgimenti sono adottati sempre], quando la persona offesa è vittima di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e degli altri reati previsti dalla legge che determinino condizioni di *particolare vulnerabilità*; la richiesta deve essere presentata al Giudice, spiegando le ragioni per le quali vuole rendere la sua testimonianza in questo modo;
- di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato [diritto che sia lo Stato a pagare il suo avvocato] anche se hanno un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge quando si tratta dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, *stalking*; in altri casi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito spetta solo se la vittima del reato è minorenne [articoli 600 (riduzione o sfruttamento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale].